

# - TESTO COORDINATO -

## NUOVI CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA L.P. 15 NOVEMBRE 1988, N. 35 "PROVVIDENZE PER GLI IMPIANTI A FUNE E LE PISTE DA SCI"

-----

**APPROVATI con deliberazione n. 1375 del 29 giugno 2007  
modificata con  
deliberazione n. 2495 del 3 ottobre 2008 <sup>(1)</sup>  
deliberazione n. 1333 del 5 agosto 2016 <sup>(2)</sup>  
deliberazione n. 336 del 2 marzo 2018 <sup>(3)</sup>  
deliberazione n. 844 del 19 giugno 2020 <sup>(4)</sup>  
deliberazione n. 2036 del 4 dicembre 2020 <sup>(5)</sup>  
deliberazione n. 2065 del 20 ottobre 2023 <sup>(6)</sup>**

### INDICE DEGLI ARGOMENTI<sup>1</sup>

- 1. Spese ammissibili per tipologia di iniziativa**
  - 1.1 Tipologie ammissibili per il settore impianti a fune
  - 1.2 Tipologie ammissibili per il settore piste da sci
  - 1.3 Interventi in leasing
  - 1.4 Interventi di ricapitalizzazione
  - 1.5 Precisazioni sulle spese ammissibili
  - 1.6 Spese non ammissibili
- 2. Interventi prioritari**
  - 2.1 Riserve di fondi
  - 2.2 Ordine di concessione e periodo di validità delle domande non accolte
- 3. Significatività, limiti minimi e massimi di spesa e di agevolazione**
  - 3.1 Significatività
  - 3.2 Limite minimo e massimo di spesa ammissibile
  - 3.3 Limite minimo di agevolazione
- 4. Modalità per la presentazione delle domande e tipologie di procedure**
  - 4.1 Modalità per la presentazione delle domande
  - 4.2 Procedura automatica
  - 4.3 Procedura valutativa
  - 4.4 Inizio e completamento dell'iniziativa
- 5. Documentazione da allegare alla domanda di agevolazione**
  - 5.1 Documentazione da allegare alle domande in procedura automatica
  - 5.2 Documentazione da allegare per le domande in procedura valutativa – documentazione comune ai due settori
  - 5.3 Documentazione particolare da allegare per le domande in procedura valutativa per il settore piste da sci
  - 5.3bis (Termine presentazione della documentazione integrativa)
- 6. Valutazione delle iniziative (procedura valutativa)**
  - 6.1 Tipologie di valutazione
  - 6.2 Parere tecnico amministrativo e congruità tecnico amministrativa

---

<sup>1</sup> Le modifiche all'indice non sono incluse nelle deliberazioni di modifica dei criteri

6.3 Disposizioni facoltative per l'istruttoria accorciata

7. **Livelli di incentivazione**
8. **Concessione delle agevolazioni**
9. **Erogazione di anticipazioni sui contributi e criteri di determinazione delle stesse (procedura valutativa)**
10. **Liquidazione delle agevolazioni e modifica del programma di investimento (procedura valutativa)**
11. **Condizioni e modalità per il trasferimento delle agevolazioni**
12. **Obblighi dei richiedenti**
13. **Controllo sul rispetto degli obblighi**

**APPENDICE**

## **1. SPESE AMMISSIBILI PER TIPOLOGIA DI INIZIATIVA**

### **1.1 TIPOLOGIE AMMISSIBILI PER IL SETTORE IMPIANTI A FUNE:**

- a) Sostituzione integrale, con modifiche tecniche sostanziali, di impianti a fune, incluse le strutture ed opere necessarie al funzionamento dell'impianto funiviario;
- b) Realizzazione di nuovi impianti a fune, incluse le strutture ed opere necessarie al funzionamento dell'impianto funiviario;
- c) Potenziamento ed ammodernamento di impianti a fune: trasformazione e/o sostituzione di elementi di impianto con altri nuovi a maggiore contenuto tecnologico, o interventi rivolti ad assicurare nel tempo la funzionalità mediante innovazioni tecnologiche e strutturali, che ne consentano un utilizzo più qualificato e sicuro;
- d) Opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento e ammodernamento e riconversione:
  - parcheggi;
  - ricoveri di battipista nelle stazioni degli impianti;
  - accessi dalle pubbliche vie o da parcheggi;
  - impianti di trasporto dell'energia elettrica dalla più vicina linea di distribuzione e cabine di trasformazione nelle stazioni degli impianti;
  - opere o impianti per la prevenzione e la difesa dalle valanghe e/o dalle frane;
  - strutture funzionali all'esercizio ed alla manutenzione, quali:
    - o scale mobili, marciapiedi mobili, nonché opere ed impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
    - o locali per centri di emissione dei titoli di transito, per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, sale d'attesa e locali per il personale;
    - o dotazioni civili ed igienico-sanitarie nelle stazioni degli impianti;
    - o officine riparazioni e magazzini per ricambi e per apparecchiature per la manutenzione;
- e) Acquisto di impianti per la elaborazione di dati, di prodotti software, comunque finalizzati al funzionamento regolare e sicuro degli impianti, e di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito.

### **1.2 TIPOLOGIE AMMISSIBILI PER IL SETTORE PISTE DA SCI:**

- a) Impianti per l'elaborazione di dati, di prodotti "software" e di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito utilizzati per le piste da fondo;
- b) - impianto per la produzione di neve artificiale, inclusi ampliamenti ed ammodernamenti, con esclusione degli interventi di riparazione e di manutenzione ordinaria. Sono altresì compresi i generatori da neve se previsti nello stesso progetto dell'impianto di innevamento;  
- vasche e/o bacini di raccolta delle acque, gli allacciamenti elettrici alla rete primaria ed eventuale cabina di trasformazione;
- b bis) bacini idrici multifunzionali, ossia bacini di raccolta delle acque per la produzione di neve programmata, per i quali sia previsto anche uno o più diversi utilizzi dell'acqua medesima quali l'uso per fini di protezione civile, per irrigazione dei terreni circostanti, per la fornitura di acqua per edifici e attività produttive. Per la qualificazione di un bacino come multifunzionale, il richiedente deve indicare in domanda gli ulteriori utilizzi previsti per il bacino stesso. L'ente istruttore può avvalersi delle strutture competenti per materia per verificare tale utilizzo (3);
- c) Apprestamento di nuove piste da sci, ampliamento e miglioramento delle caratteristiche delle medesime: si intende l'insieme dei lavori e delle opere approvati ai sensi della L.P. 7/87. La dizione pista da sci ricomprende le piste per slittino;

(3) Deliberazione G.P. n. 336/2018

- d) Apparecchiature per la produzione di neve artificiale di tipo mobile o fisso, con i relativi accessori e con le eventuali apparecchiature necessarie per il loro funzionamento, non inclusi nello stesso progetto dell'impianto di innevamento;
- e) Opere accessorie alle piste da sci si considerano:
- I. opere per la prevenzione e la difesa dalle valanghe e/o dalle frane;
  - II. progetti di sistemi di controllo tecnico-nivometrico di cui all'art. 7 della L.P. 7/87;
  - III. segnaletica specifica conforme all'art. 21 del regolamento di esecuzione della L.P. 7/87, attrezzature finalizzate al controllo e monitoraggio dei flussi; attrezzature e/o mezzi finalizzati alle operazioni di manutenzione straordinaria e soccorso, inclusi veicoli fuoristrada dotati di cassone nonché motoslitte, comprensive di eventuali beni accessori, barriere frangivento e sistemi di protezione per la sicurezza degli sciatori (6);
  - IV. realizzazione di ponti od opere per il sovrappasso o il sottopasso di strade o corsi d'acqua, compresi gli oneri per la eventuale modifica del tracciato stradale. Dette opere devono riguardare la costruzione o il miglioramento o l'ampliamento di piste da sci, ovvero il collegamento tra piste da sci o tra aree sciistiche adiacenti;
  - V. tappeti mobili al servizio della didattica o con funzioni di micro mobilità degli sciatori, inclusi i sistemi di controllo del transito;
  - VI. strutture complementari alle piste quali parcheggi, locali per il personale, per sciolinatura, per spogliatoi, per deposito attrezzature, per officine di riparazione, per servizi e simili;
  - VII. ricoveri per mezzi battipista non rientranti nel settore degli impianti a fune;
  - VIII. impianti di illuminazione per l'esercizio della pista durante le ore notturne;
  - XI. impianti fissi di cronometraggio gare con eventuali cabine di partenza e di arrivo, con esclusione delle specifiche apparecchiature mobili.
  - X. centri del fondo; le caratteristiche tecniche e di utenza minimali sono definite con apposita deliberazione della Giunta provinciale (\*)
  - XI. sistemi tecnologici fissi per la raccolta di immagini, finalizzati al monitoraggio dei flussi, prevenzione degli infortuni, agevolazione del soccorso, monitoraggio delle gare sulle piste in associazione al cronometraggio;
  - XI.bis sistemi di copertura del manto nevoso per la salvaguardia dello stesso nei periodi di chiusura della stazione sciistica;
  - XII. altre opere accessorie funzionalmente connesse alle piste da sci.
- In presenza di un collegamento funzionale, le opere accessorie possono essere aggregate ad altre tipologie;
- f) Macchinari battipista e relativi accessori. Gli accessori sono ammissibili alle agevolazioni anche se il loro acquisto è disgiunto da quello del relativo mezzo battipista. Sono considerati mezzi battipista anche le motoslitte con relativo tracciatore, qualora siano adibite alla battitura di piste da fondo.

### **1.3 INTERVENTI IN LEASING**

Per le iniziative di cui ai punti 1.1, lettera e) e 1.2. lettere a), d) ed f) è ammissibile l'acquisizione in leasing con l'obbligo di riscatto finale. (4)

### **1.4 INTERVENTI DI RICAPITALIZZAZIONE**

Non si dà attuazione agli interventi di ricapitalizzazione di cui alla lettera h) dell'art. 4 della L.P. 35/88.

(\*) deliberazione G.P. n. 2441/1996 e n. 2041/2002

(4) deliberazione G.P. n. 844/2020

(6) deliberazione G.P. n. 2065/2023

## **1.5 PRECISAZIONI SULLE SPESE AMMISSIBILI**

- 1.5.1 Iniziative relative alle tipologie dai punti 1.1, lettere da a) a c): sono ammissibili purché la relativa concessione di linea sia rilasciata dall'amministrazione provinciale; qualora la parte prevalente della linea funiviaria insista sul territorio della provincia di Trento (almeno 2/3), potrà essere proporzionalmente ammessa la spesa sostenuta per tale intervento anche se la relativa concessione sia rilasciata da altro ente. Per le tipologie di cui alla lettera b) del punto 1.2 sono ammissibili anche le spese per opere collocate in prossimità ma oltre il confine provinciale se finalizzate al servizio di aree sciabili collocate in provincia di Trento. Qualora tali infrastrutture siano anche al servizio di aree sciabili extraprovinciali, la spesa ammessa viene ridimensionata in relazione alle relative superfici sciabili servite.
- 1.5.2 Iniziative di cui al precedente punto 1.2: sono ammissibili anche le spese per opere di servizio (quali bacini di accumulo, sale pompe, opere di presa acque ecc.) collocate in prossimità ma oltre il confine provinciale, e finalizzate al servizio di aree sciabili collocate in provincia di Trento; tali opere risultano infatti strettamente collegate con gli interessi della collettività rappresentata. Qualora tali infrastrutture siano anche al servizio di aree sciabili extraprovinciali, la spesa ammessa viene ridimensionata in relazione alle relative superfici sciabili servite.  
I lavori e gli investimenti su piste che presentano solo un tratto in provincia di Trento sono ammissibili limitatamente agli interventi riguardanti il territorio provinciale. Sono invece ammissibili interamente le spese realizzate sulle piste da sci che pur avendo tratti oltre il confine provinciale, presentino contemporaneamente partenza dell'impianto ed arrivo della pista in provincia di Trento.
- 1.5.3 Le spese tecniche (incluse quelle relative a progettazione, a procedure V.I.A., alla sicurezza cantiere, nonché a perizie asseverate) sono considerate ammissibili fino ad un massimo dell'8% della spesa ammissibile per lavori.
- 1.5.4 Sono altresì ammissibili le spese relative all'acquisto di beni mobili usati. Qualora non acquistati da aziende commerciali del settore o da procedure concorsuali, il prezzo di acquisto deve essere ridotto dell'importo di contributo già concesso. <sup>(3)</sup>
- 1.5.5 Sono inoltre ammissibili le spese per beni in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente. <sup>(2)</sup>

## **1.6 SPESE NON AMMISSIBILI**

Sono escluse le spese afferenti:

- l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) se fiscalmente detraibile;
- oneri accessori (quali spese bancarie, notarili, oneri di urbanizzazione, trasferte ecc);
- l'acquisizione o l'asservimento dei terreni nonché l'acquisizione di opere già realizzate;
- lavori di manutenzione ordinaria e cioè interventi per il rinnovo di elementi o organi usurati o per la sostituzione di elementi con altri nuovi funzionalmente equivalenti non innovativi;
- le revisioni, le riparazioni ed i ricambi per le apparecchiature ed i mezzi meccanici;
- spese per imprevisti; spese non sufficientemente dettagliate;
- gli importi indicati nel computo metrico estimativo per la parte eccedente l'entità stabilita dai prezzari provinciali.

<sup>(2)</sup> *Deliberazione G.P. n. 1333/2016*

<sup>(3)</sup> *Deliberazione G.P. n. 336/2018*

### **Ulteriori spese non ammissibili per il settore impianti a fune:**

- l'acquisto di elementi già utilizzati su altri impianti;
- acquisti di arredamento e di attrezzature non strettamente inerenti l'iniziativa agevolabile;
- sostituzione e manutenzione di impianti elaborazione di dati e di sistemi di emissione dei titoli di transito non finalizzati alla unificazione di tariffe di impianti interdipendenti creati sistema, nonché l'aggiornamento dei relativi programmi;
- spese di demolizione di strutture esistenti con eccezione di demolizioni parziali necessarie per l'ammodernamento o la ristrutturazione di impianti a fune esistenti.

(6) Relativamente alle sole agevolazioni concesse ai sensi della tabella di cui punto 7 in "Altre aree" sulla base del "Regime ordinario" alle Piccole e Medie imprese (aiuti concessi secondo il Reg. (UE) n. 651/14, art. 17), sono inoltre escluse le seguenti spese:

- ammodernamenti, miglioramenti e acquisti che costituiscono mero investimento di sostituzione.

Non è investimento di sostituzione quello che determina, in alternativa:

- un ampliamento della capacità produttiva;
- una diversificazione della produzione per ottenere servizi non forniti precedentemente;
- un cambiamento sostanziale del processo di fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento.

L'Ente istruttore, sentita la struttura provinciale competente in materia di impianti a fune, può provvedere alla definizione delle casistiche specifiche di spese funzionali a garantire la continuità del servizio in linea con le predette indicazioni.

## **2. INTERVENTI PRIORITARI**

### **2.1 RISERVE DI FONDI**

La Giunta provinciale può in ciascun anno riservare quote di stanziamento per le iniziative di determinate tipologie e/o tipologie di zone d'intervento, in particolare:

- iniziative nel settore dello sci da fondo;
- iniziative realizzate nelle aree con capacità turistiche limitate di cui all'APPENDICE;
- interventi effettuati su linee funiviarie di prima categoria così come definite dall'art. 9 della L.P. 7/87.

Qualora nell'ultimo trimestre di ogni anno la riserva di fondi si riveli in eccesso, la parte in esubero può essere destinata ad agevolare le altre iniziative.

### **2.2 ORDINE DI CONCESSIONE E PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE NON ACCOLTE**

La concessione dell'agevolazione è disposta secondo l'ordine dettato dalla data di conclusione del termine del procedimento, fatto salvo quanto disposto nei paragrafi che seguono.

Le domande di contributo non accolte in un esercizio finanziario per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie alla data di completamento dell'istruttoria possono essere agevolate nel solo esercizio successivo. Scaduto tale termine, è disposto il diniego dell'agevolazione.

Nell'ambito delle iniziative istruite e rinviate all'anno successivo ai sensi del paragrafo precedente, la precedenza di concessione è stabilita nell'ordine di numerazione di cui ai punti 1.1 o 1.2 e, a parità di numerazione, in base al rapporto tra spesa ammessa e proventi del traffico, calcolati come indicato al punto 3.1.

### **3. SIGNIFICATIVITÀ, LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA E DI AGEVOLAZIONE.**

#### **3.1 SIGNIFICATIVITÀ**

Sono giudicate significative le spese ammissibili riferite a ciascuna domanda, che risultino superiori al 7% dell'ammontare dei proventi del traffico, determinato come media aritmetica dei valori relativi ai due ultimi bilanci approvati prima della presentazione della domanda di agevolazione. In caso di procedura automatica, è comunque considerata significativa la spesa di 300.000,00 Euro.

Si deroga dal requisito di significatività per le seguenti iniziative con valenza ambientale:

- serbatoi di raccolta dell'acqua piovana e relative opere di adduzione;
- sistemi di copertura del manto nevoso per la salvaguardia dello stesso nei periodi di chiusura della stazione sciistica.

Qualora la ditta richiedente non gestisca direttamente l'area sciabile, si considerano i proventi del traffico del soggetto gestore.

#### **3.2 II LIMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE** per la concessione e la liquidazione di ogni singola iniziativa ammonta a 25.000,00 Euro; fanno eccezione le iniziative relative al settore del fondo o alle opere accessorie la cui soglia minima di spesa è ridotta a 10.000,00 Euro.

**II LIMITE MASSIMO DI SPESA** ammissibile per domanda è fissato in 15.000.000,00 di Euro, salvi particolari e motivati casi per i quali si esprime la Giunta provinciale, verificando la coerenza dell'intervento provinciale con gli obiettivi della politica economica, previa presentazione di apposita domanda preliminare presso la struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune e piste da sci (3). Alla domanda deve essere allegata una relazione riportante gli elementi utili per la valutazione dell'istanza. Fino alla decisione sull'ammissibilità della richiesta non può essere presentata la domanda di agevolazione.

#### **3.3 II LIMITE MINIMO DI AGEVOLAZIONE** concedibile e liquidabile per iniziativa è fissato in 1.500,00 Euro.

### **4. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TIPOLOGIE DI PROCEDURE**

#### **4.1 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande, compilate secondo il modello adottato dai dirigenti dei competenti servizi provinciali, devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune e piste da sci (3), corredate dalla documentazione indicata al successivo punto 5.

Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo.

#### **4.2. PROCEDURA AUTOMATICA**

La procedura automatica si applica solo per spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre i diciotto mesi precedenti (3), per una spesa massima ammissibile di 300.000,00 Euro.

La domanda in procedura automatica deve contenere la documentazione indicata al punto 5.1.

È fatto comunque obbligo per il richiedente di possedere la documentazione per la liquidazione delle agevolazioni prevista per le domande esaminate con procedura valutativa.

Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità della documentazione presentata, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese.

Qualora la documentazione sia viziata o priva di uno o più requisiti essenziali disposti dalla normativa vigente è disposto il diniego del contributo.

Non è possibile la presentazione di domande integrative rispetto ad altre già presentate. Non si consente nemmeno la presentazione di domande per superi di spesa di cui al comma 2 bis dell'articolo 12 della L.P. 6/99.

### 4.3. PROCEDURA VALUTATIVA

Sono sempre soggette a procedura valutativa le istanze per i centri del fondo, nonché tutte le istanze per importo superiore a 300.000,00 Euro.

Si applicano i criteri di valutazione delle iniziative di cui al punto 6.

### 4.4 Inizio e completamento dell'iniziativa

4.4.1. Le spese relative alle domande esaminate con procedura automatica devono essere già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre i 18 mesi precedenti (3).

4.4.2. Gli investimenti relativi alle domande esaminate con procedura valutativa devono essere avviati non prima del giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Tali investimenti inoltre devono essere ultimati entro il termine stabilito dalla data di concessione dell'agevolazione, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga, previa presentazione prima della scadenza del termine di motivata richiesta. Nel caso di mancato rispetto di tali termini, qualora l'investimento effettuato risponda a requisiti di funzionalità e razionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente, è disposta la riduzione del contributo comprendendo solamente gli investimenti sostenuti entro gli stessi termini, fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14 [#] (3); in caso contrario, il contributo è revocato totalmente.

4.4.3. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione degli **investimenti sostenuti** si considerano:

a) **opere edilizie:**

- **termine iniziale:** data indicata nella dichiarazione di inizio lavori, prevista dalla normativa urbanistica, presentata in Comune. Per iniziative di potenziamento ed ammodernamento impianti a fune la data dell'inizio dell'investimento è invece quella riportata nell'atto di approvazione, da parte della struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune e piste da sci (3), del progetto presentato a corredo della domanda di agevolazione;
- **termine finale:** data indicata nella dichiarazione di fine lavori, riferita alle opere ammesse ad agevolazione, a firma del direttore lavori e del legale rappresentante o del titolare dell'impresa richiedente il contributo.

(3) *Deliberazione G.P. n. 336/2018*

[#] *Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'“avvio dei lavori”, inteso quale data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito (art. 2, punto 23 del Regolamento 651/2014).*

Al fine di una corretta interpretazione, sono agevolabili anche:

- le spese tecniche necessarie per la presentazione della domanda (di progettazione ecc.), limitatamente alle domande presentate in procedura automatica (3);
- le fatture relative ad acconti datate dopo la presentazione della domanda;
- le spese a saldo, anche se datate successivamente a tale termine, di opere eseguite entro il termine finale (certificazione del direttore dei lavori);

b) **acquisti di beni mobili:**

data delle fatture o di documentazione equipollente;

c) **investimenti in leasing:**

inizio: data del contratto di locazione o, se precedente, data del verbale di consegna del bene;

fine: data del verbale della società di leasing di consegna del bene.

## 5. **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE**

La presentazione della domanda priva della documentazione prevista a corredo della medesima, di seguito indicata, comporta il rigetto della domanda. Eventuale documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria potrà essere motivatamente richiesta dall'organismo istruttore, ai sensi della legge provinciale 23/1992.

### 5.1 **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE IN PROCEDURA AUTOMATICA**

a) relazione tecnica di descrizione dell'intervento contenente anche gli obiettivi conseguiti, per ciascuna iniziativa, comprensiva degli elaborati progettuali per le iniziative di tipo immobiliare, come previste al punto 1.1, lettera a), b), c), e d) ed al punto 1.2, lettere b), bbis), c), ed e);

b) documentazione prevista per la procedura valutativa al punto 10.3 e 10.5 (4).

### 5.2 **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA - DOCUMENTAZIONE COMUNE AI DUE SETTORI:**

a) per soggetti diversi da enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione, secondo il facsimile predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune e piste da sci (3), resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:

- o il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
- o altri fatti, stati e qualità rilevanti ai fini della concessione dell'agevolazione;

b) per ciascuna iniziativa relazione tecnica di descrizione dell'intervento contenente anche i tempi previsti di realizzazione dei lavori o di acquisizione dei beni, nonché l'indicazione degli obiettivi dell'intervento;

c) scheda di valutazione tecnico-amministrativa, secondo un facsimile adottato dalla struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune e piste da sci (3), per investimenti complessivi che prevedano spese da 300.000,00 Euro fino a 500.000,00 Euro;

d) scheda di valutazione economico-finanziaria, secondo un facsimile adottato dalla struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune e piste da sci (3), per investimenti complessivi che prevedano spese superiori a 500.000,00 Euro corredata dai bilanci dei due ultimi esercizi nonché dai piani di ammortamento dei mutui già in essere al momento dell'effettuazione dell'investimento e quelli relativi ad altri investimenti programmati; tutti sottoscritti dal legale rappresentante;

e) concessione edilizia o atto equivalente, in originale o in copia conforme all'originale;

f) n. 1 copia del progetto dell'opera, aggiornato con le modifiche eventualmente intervenute, corredato della dichiarazione del progettista di corrispondenza al progetto autorizzato;

(3) *Deliberazione G.P. n. 336/2018*

(4) *Deliberazione G.P. n. 844/2020*

g) documentazione preventiva di spesa consistente in:

- per i lavori, computo metrico estimativo, con allegato il calcolo dei volumi degli eventuali sterri e riporti, redatto in forma analitica da un tecnico abilitato utilizzando preferibilmente l'elenco prezzi della P.A.T. in vigore alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. A tal fine il Servizio competente in materia di turismo ha predisposto un elenco di voci di spesa specialistiche estrapolandole dal predetto listino prezzi e determinandole analiticamente anche sulla base dei prezzi correnti di mercato. Le spese tecniche eventualmente previste vanno indicate nel loro ammontare complessivo;
- qualora siano previsti scavi in roccia dovrà essere allegata, a giustificazione della maggiore spesa, una specifica perizia geologica con la relativa quantificazione; su richiesta dell'ente istruttore dovranno essere inoltre presentate le sezioni degli scavi;
- preventivo in originale o in copia autentica delle ditte costruttrici per le attrezzature o delle ditte fornitrici nel caso di acquisti, con descrizione delle caratteristiche del bene oggetto di acquisto.

Tutti gli elaborati devono comunque garantire un livello di dettaglio adeguato per la quantificazione e la verifica delle spese esposte;

h) proposta di contratto di leasing, in originale o in copia autentica, riportante il valore originario del bene e gli elementi per la determinazione del costo complessivo dell'operazione;

i) nel caso di lavori per cui la data di inizio lavori è anteriore alla data di presentazione della domanda, relazione firmata da un tecnico abilitato, nella quale sono puntualmente descritti e quantificati le opere e/o gli impianti già realizzati nonché idonea documentazione fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la data, attestante che le medesime opere sono riferibili ad investimento differente rispetto a quello oggetto della domanda nel caso di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014 <sup>(3)</sup>;

j) la documentazione facoltativa di cui al punto 6.3 per l'accelerazione dell'istruttoria.

### **5.3 DOCUMENTAZIONE PARTICOLARE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA PER IL SETTORE PISTE DA SCI**

a) Qualora il progetto approvato non riportasse gli estremi della concessione edilizia o atto equivalente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del progettista attestante la totale corrispondenza del progetto allegato alla domanda di contributo rispetto a quello autorizzato dal Comune, aggiornato con le modifiche eventualmente intervenute.

b) Relativamente alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di neve artificiale nonché all'ammodernamento e all'ampliamento di impianti esistenti, progetto esecutivo composto da:

- relazione tecnica esplicita dettagliata relativa alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di neve artificiale, nonché all'ammodernamento e all'ampliamento di impianti esistenti, redatta sulla base dello schema tipo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune e piste da sci <sup>(3)</sup>;
- estratto mappa
- corografia
- piano quotato, dove siano indicate le piste da innevare, la rete idrica ed elettrica, le eventuali vasche e/o bacini di raccolta delle acque, le sale di pompaggio, le sale macchine, i pozzetti attrezzati, gli idranti, le sonde, le opere di presa ed ogni altro manufatto ed opera facente parte dell'impianto di innevamento;
- pianta e sezioni per i bacini o le vasche di raccolta delle acque, per le stazioni di pompaggio e le sale macchine <sup>(3)</sup>;

<sup>(3)</sup> *Deliberazione G.P. n. 336/2018*

- sezioni tipo di scavo e di pozzetto attrezzato;
- schema idraulico;

c) per i tappeti mobili devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione prevista dalla L.P. 7/87 (6);

5.3 bis Anche al fine di consentire la presentazione della domanda nel rispetto del principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14, la documentazione prevista alle lettere e), f), g) ed h) del punto 5.2 ed alle lettere a), b) e c) del punto 5.3 non è necessaria ai fini della validità della domanda. Qualora detta documentazione non sia allegata alla domanda di contributo, deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della suddetta documentazione, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese. (3)

## 6. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE (PROCEDURA VALUTATIVA)

### 6.1 TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE

La procedura di valutazione risulta differenziata in relazione agli importi della spesa ammissibile secondo le seguenti modalità:

- a) le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulta di importo superiore a 500.000,00 Euro sono soggette al parere del Comitato Tecnico per gli Incentivi, previsto dalla L.P. 6/99 (3);
- b) le altre domande di agevolazione sono soggette al parere tecnico amministrativo reso dalla struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune (3), ai sensi del comma 1 del citato art. 6 bis;
- c) sono tuttavia soggette a procedura semplificata, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della L.P. 35/88:
  - le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulta di importo inferiore a 300.000,00 Euro;
  - le domande di agevolazione, con spesa di importo superiore, che si avvalgano della facoltà di cui al punto 6.3;

### 6.2 PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO E CONGRUITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

6.2.1 Il **parere tecnico amministrativo** di cui alla lettera b) del punto 6.1, concerne:

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle iniziative, così come individuati dalle presenti modalità di attuazione;
- la congruità tecnico amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa;
- l'entità del contributo spettante, determinato in base alle presenti modalità di attuazione.

6.2.2 La congruità tecnico amministrativa dell'iniziativa comprende, per le società di capitali con spesa ammessa per domanda compresa tra i 300.000,00 Euro ed i 500.000,00 Euro, anche la valutazione economico-finanziaria semplificata. Questa da' esito automaticamente positivo qualora, sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, siano rispettate le seguenti condizioni economico finanziarie:

risultato operativo	>	5%	del fatturato
mezzi propri	>=	30%	del capitale investito (al netto di fondi di rettifica)

In caso di nuova iniziativa o nei casi in cui non si realizzino le condizioni di cui sopra, può essere posta una prescrizione finalizzata a raggiungere, dopo l'investimento, l'equilibrio patrimoniale e/o finanziario, oppure una prescrizione diretta alla copertura delle eventuali perdite d'esercizio.

(3) *Deliberazione G.P. n. 336/2018* - (6) *Deliberazione G.P. n. 2065/2023*

6.2.3 La valutazione di congruità tecnico-amministrativa della spesa, e conseguente quantificazione della spesa ammissibile è determinata sulla base:

**Per il settore Impianti a Funne:**

- a) delle caratteristiche tecniche dell'impianto, risultanti dal progetto presentato, per mezzo della formula in vigore per la determinazione del costo convenzionale dell'impianto;
- b) del preventivo analitico di spesa, per le iniziative di cui al punto precedente, qualora l'importo calcolato con la formula sopra citata risulti superiore al preventivo stesso;
- c) del preventivo analitico di spesa e del computo metrico estimativo allegati alla domanda per tutti gli altri casi, fatta eccezione per le pedane mobili d'imbarco valutabili per mezzo della formula convenzionale di cui sopra;

**Per il settore Piste da Sci:**

- d) del preventivo di spesa e/o del computo metrico estimativo allegati alla domanda di contributo secondo i prezzi di cui alla lettera g) del punto 5.2. Qualora tramite tali prezzi non fosse possibile accertare la congruità di una voce di spesa, la struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune <sup>(3)</sup> può ricorrere all'utilizzo dei prezzi informativi dei materiali e delle opere edili in Trento, edito dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, e/o alla verifica – comparazione dei costi unitari attraverso l'analisi dei prezzi correnti di mercato;

**Comune ai due settori:**

- e) del valore originario del bene locato risultante dalla proposta di contratto di leasing o dalla dichiarazione della Società di leasing per le iniziative di cui all'art. 4 lettera g) della L.P. 35/88.

Se la spesa è espressa in valuta estera, l'importo è determinato in base al cambio rilevato dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il primo giorno del mese di scadenza del termine per la presentazione delle domande di agevolazione.

L'importo, relativo alla spesa ammissibile, determinato in base ai criteri di cui sopra, viene arrotondato all'unità di Euro inferiore.

### **6.3. DISPOSIZIONI FACOLTATIVE PER L'ISTRUTTORIA ACCORCIATA**

Per il settore piste, è data facoltà, al fine della riduzione del 50% del termine per la conclusione del procedimento, di allegare alla domanda, secondo schemi predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune <sup>(3)</sup>:

- una relazione tecnico-amministrativa, resa da un tecnico abilitato, contenente gli elementi per la valutazione della funzionalità del progetto, dell'ammissibilità e della congruità delle spese, secondo le modalità già adottate dalla struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune <sup>(3)</sup>;
- per le iniziative di società di capitali con spesa tra 300.000,00 Euro e 500.000,00 Euro, una relazione schematica di valutazione economica, redatta da un dottore o ragioniere commercialista, secondo le modalità adottate dalla struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune <sup>(3)</sup>.

Qualora si riscontrino significativi errori o omissioni nella relazione tecnico-amministrativa o nella relazione schematica di valutazione economica da parte dei professionisti, il fascicolo dell'istanza viene motivatamente assoggettato ai termini di procedimento ordinari. Al fine di garantire l'esatta redazione dei documenti sopra indicati la struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune<sup>(3)</sup>: propone ai professionisti interessati la divulgazione delle corrette metodologie di compilazione, anche attraverso momenti seminariali.

<sup>(3)</sup> *Deliberazione G.P. n. 336/2018*

## 7. LIVELLI DI INCENTIVAZIONE

Relativamente ai bacini idrici multifunzionali di cui alla lettera b bis) del punto 1.2., la spesa massima ammissibile è pari a 2 milioni e mezzo di euro (6).

Le aliquote di incentivazione sono quelle indicate nella tabella che segue in rapporto alla spesa ammessa. Le misure si applicano, in funzione della dimensione d'impresa, fatta eccezione per gli investimenti realizzati a favore di impianti funiviari di interesse locale, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, tenendo conto, ove pertinente, del regime scelto dall'impresa tra quello ordinario e quello di aiuti "de minimis" (si veda APPENDICE).

Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ribadita nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 6 agosto 2008, tenuto conto delle norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 12 dicembre 1999, n. 6, stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011 nonché dalle disposizioni statali in materia di dimensione di impresa (5):

	Regime ordinario	Regime de minimis
Impianti funiviari di interesse locale (si veda APPENDICE):		
- Acquisto di macchinari battipista e apparecchiature per la produzione di neve programmata, acquisto di impianti per la elaborazione di dati, di prodotti "software" e di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito	35%	
- Altre iniziative	50%	
- Altre iniziative a valenza ambientale: - serbatoi di raccolta dell'acqua piovana e relative opere di adduzione; - sistemi di copertura del manto nevoso per la salvaguardia dello stesso nei periodi di chiusura della stazione sciistica	65%	
- Realizzazione bacini idrici multifunzionali (3)	90%	
Altre aree:		
- Piccole imprese	20%	o 30% a titolo d.m.
- Medie imprese	10%	o 20% a titolo d.m.
- Grandi imprese	-	15% a titolo d.m.
- Realizzazione bacini idrici multifunzionali (3)	80%	

## 8. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

8.1 Per le iniziative con spesa ammissibile fino ad Euro 300.000,00 (\*) in procedura valutativa e per le domande in procedura automatica il contributo è concesso in unica soluzione.

(3) Deliberazione G.P. n. 336/2018

(5) Deliberazione G.P. n. 2036/2020

(6) Deliberazione G.P. n. 2065/2023

(\*) modifica non testuale introdotta dalla deliberazione G.P. n. 105/2013

8.2 Per importi superiori alla soglia di cui al punto 8.1 il contributo è concesso in rate annuali anticipate costanti determinate con la seguente formula:

$$C \bullet \frac{i (1+i)^{n-1}}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

C = contributo in conto capitale corrispondente;

i = tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dalla U.E. vigente al primo giorno del mese precedente a quello del termine di presentazione della domanda;

n = durata del contributo in anni.

La durata dei contributi annui costanti è correlata all'ammontare degli investimenti per ciascuna iniziativa ed è determinata come segue:

- oltre 300.000,00 (*) di Euro	10 anni
--------------------------------	---------

8.3 Per quanto concerne le iniziative riguardanti contratti di leasing la durata dei contributi pluriennali sui limiti d'impegno pari alla durata del contratto.

8.4 In relazione alle disponibilità di bilancio il numero delle rate e le soglie di spesa di cui ai punti 8.1 e 8.2 sono modificabili annualmente, distintamente per ciascun settore, con deliberazione della Giunta provinciale.

8.5 L'importo del contributo in unica soluzione e di quello annuo costante è arrotondato all'unità di Euro inferiore.

## 9. EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE STESSE (PROCEDURA VALUTATIVA)

9.1 Per gli investimenti comprendenti opere, l'erogazione dei contributi può avvenire anticipatamente rispetto alla conclusione dell'iniziativa su richiesta degli interessati, ad avvenuto avvio dell'iniziativa medesima.

La misura delle anticipazioni è così determinata:

- per contributi in unica soluzione: 50% contributo concesso;
- per contributi pluriennali fino a 2 annualità del contributo concesso alle rispettive scadenze e comunque in misura non superiore al 50% del contributo.

È richiesta la presentazione di una dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori stessi.

9.2 L'anticipazione potrà essere erogata, ai soggetti privati previa costituzione di un deposito cauzionale, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, che potrà avvenire mediante:

- deposito di libretto al portatore;
- deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- fideiussione bancaria;
- polizza fideiussoria.

(\*) modifica non testuale introdotta dalla deliberazione G.P. n. 105/2013

- 9.3 Le garanzie allo scopo prestate saranno svincolate ad avvenuto adempimento delle obbligazioni.
- 9.4 In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione deve essere connessa a rate di contributo già maturate.
- 9.5 Qualora in sede di verifica finale sia riscontrata una riduzione della spesa finanziabile rispetto a quella ammessa, il contributo é rideterminato e l'eventuale anticipazione in eccesso é recuperata, con gli interessi semplici al tasso legale calcolati a partire dalla data di pagamento al beneficiario. Gli interessi non sono recuperati se risultano di importo inferiore a 25,00 Euro.

## **10. LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO (PER LE DOMANDE CON PROCEDURA VALUTATIVA)**

- 10.1 La liquidazione dell'agevolazione, disposta in seguito all'accertamento della regolare esecuzione delle iniziative, viene effettuata nei seguenti modi, sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati, indicata nel presente punto. Tale documentazione deve essere presentata entro un anno dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa. Il termine per la rendicontazione è prorogabile una sola volta su motivata richiesta in relazione a problematiche oggettive.
- 10.2 Per i nuovi impianti a fune, la verifica finale è sostituita dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, rilasciata dal Servizio Impianti a Fune a seguito di collaudo funzionale dell'impianto, effettuati a cura dello stesso ai sensi della L.P. 7/87. In fase di liquidazione, si procederà ad una nuova determinazione del costo convenzionale sulla base delle caratteristiche tecniche accertate in sede di collaudo funzionale dell'impianto; il contributo sarà liquidato sulla base del minore fra il costo convenzionale così determinato, il costo convenzionale determinato ai sensi del precedente punto 6.2.3, lettera a), il preventivo di spesa, nonché l'importo della spesa effettivamente sostenuta <sup>(4)</sup> in base alla documentazione di seguito indicata:
- 10.3 Per soggetti diversi da enti pubblici deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

Per tipologie di iniziativa di tipo mobiliare, come previste al punto 1.1, lettera e) ed al punto 1.2, lettere a), d), e) (per gli acquisti di tipo mobiliare) ed f):

- a.1 elenco riepilogativo, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, dei beni e dei relativi documenti di spesa per i quali è stata richiesta l'agevolazione, con attestazione dell'avvenuto pagamento;
- a.2 copia dei documenti di spesa (nel caso di leasing deve essere prodotto il contratto regolarmente registrato, la fattura di acquisto, nonché il verbale di consegna);

Per tipologie di iniziativa di tipo immobiliare, come previste al punto 1.1, lettera a), b), c), e d) ed al punto 1.2, lettere b), b.bis), c), ed e), per gli interventi di tipo immobiliare:

- b.1 dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:
- elenco riepilogativo dei documenti di spesa per i quali è stata richiesta l'agevolazione del contributo comprensivo dei lavori eseguiti direttamente dall'impresa;

(4) *modifiche apportate con deliberazione G.P. n. 844/2020*

- l'ammissibilità della tipologia di spesa nel rispetto di quanto previsto dal punto 1. dei criteri di attuazione della legge, la regolare esecuzione delle opere e la congruità tecnico-economica della spesa sostenuta, nel rispetto dei punti da 10.10 e 10.12, in materia di variazioni dei programmi di investimento;
- indicazione degli estremi del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti oppure di diversa documentazione prevista per la realizzazione degli interventi, rilasciati ai sensi della legge urbanistica;
- l'ottenimento di tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste per la tipologia dei lavori completata;
- indicazione sia della data di inizio lavori che della data di fine lavori nel rispetto dei termini stabiliti dal punto 4.4 dei criteri di attuazione della legge;
- le opere in progetto sono state realizzate in conformità a tutte le necessarie autorizzazioni amministrative ottenute (4);

10.4 (4) *(soppresso)*

10.5 Per gli enti pubblici, ai sensi della L.P. 23/92 e s.m. e del citato Regolamento di attuazione (Decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m., nel caso di interventi relativi alla realizzazione di opere, la verifica finale è sostituita dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e dalla deliberazione di approvazione delle medesime contenente anche il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta. Nel caso di acquisto di beni la documentazione suddetta è sostituita dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'avvenuta spesa.

*I punti da 10.6 a 10.9 sono soppressi (4)*

10.10 E' ammissibile la liquidazione dei contributi nel limite dell'ammontare delle agevolazioni concesse anche per spese sostenute per varianti di progetto eseguite in corso d'opera, sempreché autorizzate, (es. varianti edilizie, aggiornamenti tecnologici ecc.), a condizione che le modifiche apportate al progetto finanziato siano tali da assolvere alle finalità dell'iniziativa.

10.11 Sono altresì ammesse variazioni di singoli elementi dell'investimento effettuato rispetto a quello preventivato con riferimento alle quantità e/o alla spesa sostenuta (con conseguente possibilità di conguaglio tra diverse voci del progetto di investimento) purché queste variazioni siano tali da non snaturare il progetto primitivo.

10.12 L'eventuale realizzazione parziale dell'iniziativa comporta una proporzionale riduzione del contributo concesso, purché non sia snaturato il progetto primitivo.

## **11. CONDIZIONI E MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI**

11.1 Nel caso di trasferimento dell'azienda "mortis causa" o per atto tra vivi, la titolarità della domanda di contributo o le agevolazioni possono essere trasferite o concesse ai subentranti, su richiesta del beneficiario e del subentrante ed a condizione che quest'ultimo abbia ottenuto il trasferimento a titolo definitivo della concessione, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 7/87. Il trasferimento è altresì ammesso nei casi di fusione, incorporazione, trasformazione della società beneficiaria.

11.2 Nel caso di subentro nella titolarità della domanda il subentrante è tenuto ad integrare per quanto necessario la documentazione generale di cui al punto 5.

## **12. OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI**

12.1 La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni agevolati per il seguente periodo:

- a) tre anni dalla data di acquisto o dalla data di sottoscrizione del contratto nel caso di acquisto mediante leasing se trattasi di beni mobili di valore inferiore a 150.000 Euro;

(4) *modifiche apportate con deliberazione G.P. n. 844/2020*

- b) cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;
- c) dieci anni se trattasi di beni immobili.

I suddetti periodi decorrono dalle date indicate come termine finale al precedente punto 4.4.3. Per gli impianti a fune, i bacini multifunzionali e le piste da sci i suddetti periodi decorrono dalla data di autorizzazione all'esercizio, anche provvisoria (6).

- 12.2 Come disposto dal comma 3 dell'art. 8 della L.P. 35/88, con l'atto di concessione possono essere stabiliti ulteriori vincoli per i beneficiari oltre quelli previsti dalla L.P. 35/88 e dalla presente deliberazione, anche su indicazione della Commissione tecnica per il turismo. Può inoltre essere posta come condizione per il pagamento del saldo del contributo in soluzione unica, ovvero sul pagamento delle quote in annualità, l'assolvimento degli obblighi imposti con il provvedimento di concessione delle linee funiviarie o di risoluzione delle medesime, con particolare riferimento agli obblighi recati dall'articolo 22 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
- 12.3 In caso di affitto d'azienda prima della concessione del contributo, i contributi sono concessi al soggetto che attua l'iniziativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge. In tal caso la concessione funiviaria o l'autorizzazione all'approntamento della pista può essere conseguita, al fine del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8 bis comma 10 lettera a) della Legge, indifferentemente in capo all'affittuario o in capo all'affittante.
- 12.4 La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. E' comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole europee sul cumulo degli aiuti di stato (2).

### **13. CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI**

- 13.1 Il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'art. 8 della L.P. 35/88 da parte dei beneficiari, viene svolto dai funzionari della struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune e piste da sci (3), in particolare:
  - per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 della L.P. 35/88, secondo le modalità e con le scadenze previste dagli articoli 26 e 28 della L.P. 21.04.1987, n. 7;
  - per le iniziative di cui all'art. 4 lett. f) sono disposti ogni due anni accertamenti volti a verificare l'osservanza degli obblighi cui sono vincolati i beneficiari, dalla legge, dal presente regolamento o dalla deliberazione di concessione del contributo, a campione nella misura del 30%; tale controllo potrà avvenire con verifica diretta da parte della struttura provinciale competente in materia di incentivazione agli impianti a fune e piste da sci (3);
  - per le iniziative di cui all'art. 4 lett. c) d) e) e g) sono disposti accertamenti periodici a campione, nella misura minima del 10%, volti a verificare il rispetto degli obblighi e degli impegni di cui alla L.P. 35/88.
- 13.2 Nel caso venga riscontrato il mancato rispetto degli obblighi imposti dalla citata legge, dalla presente deliberazione o da quella di concessione, ne viene fatta contestazione scritta al beneficiario, invitandolo a fornire contro deduzioni entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora la situazione non sia sanabile, verranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 8bis della L.P. 35/88, o quelli eventualmente previsti nella deliberazione di concessione del contributo.

(2) *Deliberazione G.P. n. 1333 del 5 agosto 2016*

(3) *Deliberazione G.P. n. 336/2018*

(6) *Deliberazione G.P. n. 2065/2023*

## APPENDICE

### DIMENSIONE DELL'IMPRESA

Per la definizione di microimpresa, piccola, media e grande impresa si veda la vigente disciplina comunitaria.

### DE MINIMIS

Per la definizione di aiuto "de minimis" si veda la vigente normativa comunitaria. L'agevolazione a titolo di de minimis si intende concessa, nel caso l'istruttoria sia effettuata dall'amministrazione provinciale, con l'atto di concessione del dirigente provinciale competente.

### IMPIANTI FUNIVIARI DI INTERESSE LOCALE:

Sono considerati impianti di interesse locale gli impianti ubicati in aree sciabili isolate, non collegate ad altre con impianti a fune o piste da sci, che presentano le seguenti caratteristiche:

- il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale dei pass venduti ed inoltre il numero di posti letto alberghieri nella località sciistica (o nell'insieme delle località che fanno riferimento all'area sciabile) è inferiore a 2.000;

oppure

- nell'area sciabile il numero di impianti funiviari è inferiore a tre, per una lunghezza massima inclinata di 3 km.

Sono considerati inoltre impianti di interesse locale le linee funiviarie di dimensioni limitate di cui all'art. 4 del DPGP 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. ed in specifico gli impianti funiviari di tipo scioviario o simile e di tipo monofune ad attacco permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m. e la cui realizzazione non richieda apprezzabili movimenti di terra e/o tagli di piante per i quali sia prevista l'autorizzazione al cambio di coltura. **(3)**

Rientrano inoltre tutte le aree dedicate allo sci da fondo (\*).

**(3)** *Deliberazione G.P. n. 336/2018*

*(\*) Deliberazione G.P. n. 2041/2002*